

COMUNE DI VILLAMARZANA
Provincia di Rovigo

INFORMATIVA IMU – TASI
ANNO 2019

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

DOVUTA PER:

- **AREE FABBRICABILI**
- **TERRENI AGRICOLI, AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA, ESENTI.**
- **TERRENI AGRICOLI INCOLTI E NON COLTIVATI**
- **FABBRICATI, AD ECCEZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA, E DEI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI, ESENTI**
- **IMMOBILI DI LUSO CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 A/9 ED ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

Le aliquote sono state confermate con atto di C.C. n. 7 del 30.03.2019.

- **ALIQUOTA 0,88%**
- **ALIQUOTA 0,5%** per gli immobili classificati nelle categorie catastali **A/1 A/8 A/9 ed adibiti ad ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE. DETRAZIONE DI IMPOSTA NELLA MISURA ANNUA DI EURO 200,00.**
- Per gli **IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”** va versata allo **STATO** L’IMU CALCOLATA CON ALIQUOTA STANDARD DELLO **0,76%** ; AL **COMUNE** va invece versata L’IMU CALCOLATA CON ALIQUOTA DELLO **0,12%**.

ESENZIONI IMU:

- **TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA**
- **IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA**
- **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**
- **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE, NON LOCATI**

BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELLA TASI

Fabbricati:

La rendita catastale dell'immobile al 1° Gennaio va rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140** per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80** per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65** per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55** per i fabbricati della categoria catastale C/1

La base imponibile è ridotta del 50 per cento sia per l'IMU che per la TASI :

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004).
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e a decorrere dalla data di accertata inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.

TERRENI:

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in Catasto al 1° Gennaio, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

AREE FABBRICABILI

Il valore imponibile è dato dal valore venale dell'area in commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta Comunale con atto n° 15 del 06.03.2019 ha determinato i valori per l'anno 2019.

TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

DOVUTO PER:

- AREE EDIFICABILI
- FABBRICATI
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- DAL 2016 LA TASI NON E' PIU' DOVUTA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE ECCEPTE SE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 A/9. IN QUESTO CASO CONTINUANO AD ESSERE ASSOGGETTATI SIA ALLA TASI CHE ALL'IMU.

ESENZIONI TASI:

- TERRENI AGRICOLI
- IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

Le aliquote sono state confermate con atto di C.C. n. 7 del 30.03.2019.

- 0,25% per l'abitazione principale e pertinenza per gli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9
- 0,18% per le AREE EDIFICABILI E PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI
- 0,1% per i FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

✓ La base imponibile è quella prevista per il calcolo dell'IMU

- ✓ Nel caso l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi andrà versata nella misura del 15% dall'occupante, e nella misura dell'85% dal titolare del diritto reale sull'immobile.
- ✓ L'occupante NON verserà il 15% della Tasi nel caso abbia adibito ad abitazione principale l'immobile occupato. Anche in tal caso il titolare del diritto reale verserà la TASI nella misura dell'85%.

I versamenti per IMU e TASI dovranno essere effettuati tramite Modello F24.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore. L'arrotondamento deve essere operato per ogni singolo codice tributo.

Il Codice Catastale del Comune di VILLAMARZANA da indicare nel mod. F24 è L967

Codici tributo da utilizzare per i versamenti Imu:

Tipologia dell'immobile	codice per quota al Comune	codice per quota allo Stato
Abitazione princ. e pertinenze immobili A/1 A/8 A/9	3912	
Altri fabbricati	3918	
Terreni	3914	
Aree Fabbricabili	3916	
Immobili ad uso produttivo D	3930	3925

Codici tributo da utilizzare per i versamenti Tasi:

Tipologia dell'immobile	codice per quota al Comune	codice per quota allo Stato
Abitazione princ. e pertinenze immobili A/1 A/8 A/9	3958	
Rurali strumentali	3959	
Aree Fabbricabili	3960	
Altri fabbricati	3961	

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE,ESENTI DA IMU E TASI:

- **Abitazione del coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile (eccetto se l'abitazione è in categoria A/1 A/8 e A/9)
- **assimiliazione** ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **Assimiliazione** ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Aire e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata.

**LA SCADENZA DEL VERSAMENTO DELL'ACCONTO PER IMU E TASI È IL 17 GIUGNO 2019.
LA SCADENZA DEL VERSAMENTO DEL SALDO PER IMU E TASI È IL 16 DICEMBRE 2019.**

NEL SITO DEL COMUNE www.comune.villamarzana.ro.it E' DISPONIBILE IL CALCOLATORE IUC PER IL CALCOLO 2019 DELL'IMU E DELLA TASI.

Per informazioni:

Telefono 0425 938018

Fax 0425 938174

Mail: tributi@comune.villamarzana.ro.it

Pec: finanziario.comune.villamarzana.ro@pecveneto.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA CINZIA FERRO